Titolo

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d'appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte – contenuto - fattispecie

Descrizione

In sede di procedimento di riabilitazione, l'ambito valutativo della Corte federale d'appello è fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione "*particolari condizioni*" di cui all'art. 42, comma 1, lett. c), che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 76/2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che le esigenze di cautela fossero ancora più vincolanti in relazione alle particolari tutele previste dall'ordinamento sportivo per gli arbitri nell'esercizio della loro funzione in cambio della stretta osservanza dei doveri loro richiesti, primi fra tutti quelli indicati nel comma 1 dell'art. 42 del Regolamento dell'AIA: "*Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità*".).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 55/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lett. c), CGS; art. 42, comma 1, Regolamento AIA

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CSA del 29 novembre 2024 (Sig. Carlo Taverna/ Procura Federale)